



COMUNE DI LATINA

Servizio Entrate

D E T E R M I N A Z I O N E

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI 2022, ENTI TERZO SETTORE ED ENTI RELIGIOSI CON PERSONALITÀ GIURIDICA ART 24 COMMA 2 LETT. BE C REGOLAMENTO TARI

N° : 2021 /2022 del : 21/11/2022



COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che

con Decreto del Sindaco n. 25 del 16.07.2021, Il sottoscritto Dott. Quirino Volpe, risulta incaricato della direzione del Servizio Entrate;

con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 10/06/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/202, ai sensi dell'art. 170 del Dlgs 267/2000;

con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 10/06/2022 è stato approvato il Bilancio Finanziario di Previsione 2022/2024 e relativi allegati, esecutivi ai sensi di legge;

con la Deliberazione della Giunta Municipale n.175 del 29/06/2022 è stato approvato il PEG ed il Piano delle Performance per il triennio 2022/2024, organicamente unificati in osservanza del comma 3 bis dell'art. 196 del TUEL, attribuendo ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi e le risorse finanziarie distinte per centro di costo;

Premesso altresì che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 (legge di Stabilità per il 2014), ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

l'art. 1, comma 738 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che :” a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) (.....)”;

- le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), che sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

- la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013, è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali, che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

- l'art. 52, comma 1, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, reca «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;

- la L. n. 147 del 27/12/2013, all'art. 1, nei commi da **654 a 660** , prevede che il Comune con il Regolamento di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'art. 8, per l'approvazione del bilancio di previsione, può introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste dal comma



COMUNE DI LATINA

659, dell'art 1 della L.147/2013, da finanziare con la fiscalità generale, ovvero da porre a carico degli altri contribuenti Tari, non beneficiari delle misure agevolative;

Viste:

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 23/09/2014, con cui è stato approvato il Regolamento per la istituzione e la disciplina della della Tassa sui Rifiuti (TARI) nel Comune di Latina;

- la successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 04/06/2020, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento relativo alla TARI, successivamente modificato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 49/2020 del 22/09/2020, n. 46 del 30/06/2021 e n° 40/2022 del 24/05/2022

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 49/2022 del 31/05/2022, con cui sono state approvate le tariffe per l'anno 2022 e definite le scadenze per il pagamento della TARI;

Visti:

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 24, come modificato dalla Deliberazione n. 40/2022 del 24/05/2022, del vigente regolamento Tari ad oggetto :*"Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti"* , il quale al comma 2 prevede che : *"il Comune di Latina, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa, con relativa copertura finanziaria, nei seguenti casi:*

a) per i soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati;

b) per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 32 e 35 del Decreto Legislativo 3/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), regolarmente iscritte Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) , che svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato, nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari;

c) enti religiosi aventi personalità giuridica in ordine all'utilizzo di locali ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività sempre comunque prestate a titolo gratuito;a) per i soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati";

Visto l'art. 24, comma 3 del vigente Regolamento Tari ove si dispone che " I requisiti specifici dei soggetti fruitori degli interventi sono determinati annualmente, con apposito atto della Giunta Comunale" e che "Per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta ai competenti uffici comunali, utilizzando gli appositi moduli, entro la data fissata annualmente dalla Giunta Comunale";

Dato atto che con la Deliberazione Commissariale con i poteri della G.M. n° 89/2022 del 26/10/2022, è stato stabilito che il Comune di Latina intende applicare, per l'esercizio del 2022, l'agevolazione tariffaria, fino al limite massimo dell'intera quota fissa e variabile della tariffa (riduzione del 100%) in favore dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 24 sub b), ossia delle **organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale**, di cui agli articoli 32 e 35 del Decreto Legislativo 3/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 24 sub c),ossia gli **enti religiosi**, in possesso dei requisiti previsti dall'art 24 comma 2 lett.b) e c) del vigente Regolamento Tari ;



COMUNE DI LATINA

Atteso che con Deliberazione Commissariale con i poteri della G.M. n° 89/2022 del 26/10/2022 veniva demandato, tra l'altro al Dirigente del Servizio Entrate, l'adozione degli atti gestionali per l'espletamento delle procedure per il riconoscimento degli aventi diritto all'agevolazione TARI 2022, la predisposizione degli avvisi e dei modelli, nonché l'atto di impegno e la liquidazione della relativa spesa;

Considerato che, in esecuzione del predetto atto deliberativo è stato predisposto l'Avviso Pubblico, che si allega (allegato 1), nel quale sono indicati i requisiti e le modalità per la presentazione della domanda per ottenere l'agevolazione Tari 2022, ex art. 24 comma 2 lett.b) e c) del vigente Regolamento Tari, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente;

Considerato, altresì, che è stato predisposto anche il modello di domanda di esenzione, che si allega (Allegato 2) da compilarsi e sottoscrivere dall'intestatario dell'utenza Tari, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che sarà reso reperibile attraverso il sito internet del Comune di Latina: www.comune.latina.it;

Precisato che :

- la suddetta agevolazione, come previsto dal comma 7 lett b, dell'art 24 del vigente Regolamento TARI, trova copertura con risorse a carico della fiscalità generale, finanziate dalle entrate proprie dell'ente non aventi specifica destinazione;
- con la deliberazione Commissariale assunta con i poteri del Consiglio n. 27 del 11/08/2022, di variazione di bilancio, risulta istituito un apposito capitolo il 1232/4 e stanziati nel bilancio di previsione 2022-2024, per l'annualità 2022 la somma di € 50.000,00;
- qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà al soddisfacimento delle domande di concessione dell'agevolazione in proporzione al rapporto tra i valori di bilancio ed il valore dell'ammontare delle agevolazioni richieste;di prevedere che per il riconoscimento delle agevolazioni relative alla Tari, sopra descritte,
- i soggetti beneficiari dovranno presentare una apposita istanza, con dichiarazione ai sensi DPR 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti per accedere alla riduzione, da individuarsi attraverso una procedura di evidenza pubblica entro il 31 /12/2022;

Considerato che in esecuzione della deliberazione Commissariali di G.M. n. 89/2022, al fine di venire incontro alle esigenze dei contribuenti che abbiano i requisiti per poter essere titolari delle suddette agevolazioni (ex art 24 comma 2 lett.b e c , per l'anno 2022, che abbiano presentato l'apposita istanza vagliata positivamente dall'Amministrazione: nel caso in cui, nelle more di espletamento dell'istruttoria delle istanze, sia stato effettuato il pagamento di una e/o più rate, relative alla bolletta Tari 2022, da parte di tali contribuenti, i medesimi potranno presentare istanza per il rimborso e/o la compensazione delle somme versate a norma dell'art. 31 del vigente Regolamento Tari ovvero, nel caso in cui gli stessi contribuenti non abbiano versato alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, non debbano essere applicate le sanzioni e gli interessi previsti dall'art. 34 del vigente Regolamento Tari per gli omessi e/o tardivi versamenti del tributo;

Vista la Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Municipale n. 89/2022

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 04/06/2020, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento relativo alla TARI, successivamente modificato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 49/2020 del 22/09/2020, n. 46 del 30/06/2021 e n° 40/2022 del 24/05/2022;



COMUNE DI LATINA

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti :Visti:

- 1 il D.Lgs. n. 267/2000;
- 2 il D.Lgs. n. 165/2001;
- 3 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- 4 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- 5 lo statuto comunale;
- 6 il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- 7 il regolamento comunale di contabilità;
- 8 il regolamento comunale dei contratti;
- 9 **il regolamento comunale sui controlli interni;**

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:

1. Di dare esecuzione a quanto stabilito dalla Deliberazione Commissariale con i poteri della G.M. n° 89/2022 del 26/10/2022, che ha previsto limitatamente all'esercizio 2022, il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui all'art 24 comma 2 lett. b) e c) del regolamento Tari in favore delle **per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 32 e 35 del Decreto Legislativo 3/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), regolarmente iscritte Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed enti religiosi aventi personalità giuridica;** consistente nella decurtazione, fino al limite massimo dell'intera quota fissa e variabile della tariffa (riduzione del 100%), che risultino in possesso delle condizioni di cui all'art. 24 comma 2 lett.b) e c) del vigente Regolamento Tari, di seguito integralmente riportato: "*Il Comune di Latina, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa, con relativa copertura finanziaria, nei seguenti casi:*
a) per i soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati;
b) per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 32 e 35 del Decreto Legislativo 3/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), regolarmente iscritte Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) , che svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato, nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari;
c) enti religiosi aventi personalità giuridica in ordine all'utilizzo di locali ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività sempre comunque prestate a titolo gratuito;a) per i soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati";
2. Di stabilire che per richiedere l'agevolazione Tari 2022 destinata alle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di cui agli artt. 32 e 35 del D. Lgs. n. 117/17 (Codice del Terzo Settore) ed agli enti religiosi dotati di personalità giuridica, il soggetto richiedente a mezzo il legale rappresentante, dovrà compilare e sottoscrivere un apposita istanza, sul modello predisposto dal



COMUNE DI LATINA

Comune di Latina (Allegato 2), ed inviarla esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.latina.it, indicando obbligatoriamente nell'oggetto della mail la dicitura: **AGEVOLAZIONE TARI 2022 TERZO SETTORE/ENTI RELIGIOSI – DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE/ENTE RELIGIOSO - C.F./P.IVA.**

3. Di precisare che le domande dovranno essere inviate, con le modalità sopraindicate, **entro e non oltre il 31/12/2022 a pena di esclusione**, mentre quelle inviate con modalità diverse non verranno prese in considerazione;
4. Di approvare pertanto l'Avviso Pubblico (**Allegato 1**) per l'agevolazione Enti Terzo Settore/Enti Religiosi Tari 2022 destinato e il modello di domanda di contributo per il pagamento della Tari 2022 (**Allegato 2**) redatti secondo i criteri adottati con la predetta deliberazione commissariale ;
5. Di stabilire che l'**Avviso Pubblico (Allegato 1) il modello di Domanda, (Allegato 2)**, Enti terzo settore (art. 32 e 35 D. Lgs. n. 117/17) ed enti religiosi, di cui all'art. 24 comma 2 , lett. b) e c) Regolamento Tari, entrambi allegati al presente atto, siano pubblicati sulla sezione Bandi e Avvisi on line e nella sezione dedicata alle News del sito istituzionale dell'Ente al fine di garantirne la massima diffusione, in formato scaricabile e stampabile;
6. Di stabilire altresì che il Servizio Entrate, UOC Tarsu, Tia, Tares, Tari procederà all'istruttoria di tutte le domande pervenute per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste , redigendo una graduatoria dei soggetti ammessi e non ammessi all'agevolazione,**f**
7. Di dare atto che la suddetta agevolazione, come previsto dal comma 7 lett b, dell'art 24 del vigente Regolamento TARI, trova copertura con risorse a carico della fiscalità generale, finanziate dalle entrate proprie dell'ente non aventi specifica destinazione e che con la deliberazione Commissariale assunta con i poteri del Consiglio n. 27 del 11/08/2022, di variazione di bilancio, risulta istituito un apposito capitolo il 1232/4, ad oggetto:"ESENZIONI A CARICO DEL PEF" e stanziati nel bilancio di previsione 2022-2024, per l'annualità 2022 la somma di **€ 50.000,00**;
8. Di prevedere che qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà al soddisfacimento delle domande di concessione dell'agevolazione in proporzione al rapporto tra i valori di bilancio ed il valore dell'ammontare delle agevolazioni richieste;di prevedere che per il riconoscimento delle agevolazioni relative alla Tari, sopra descritte,
9. Di stabilire che che l'istanza per l'agevolazione Tari Enti del terzo settore ed Enti religiosi , dovrà essere presentata al Servizio Entrate- UOC TIA, Tares TARI, con dichiarazione ai sensi DPR 445/2000, sui moduli predisposti dall'Ente, (Modello di domanda Allegato B) **entro e non oltre il 31/12/2022, a pena di esclusione**, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo :protocollo@pec.comune.latina.it;
10. Di stabilire che il Servizio Entrate provvederà all'istruttoria di tutte le domande pervenute entro il 31/12/2022 per la verifica del possesso dei requisiti previsti, con predisposizione di una graduatoria dei soggetti ammessi e dei non ammessi. La graduatoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa;
11. Di prevedere, in esecuzione della deliberazione Commissariali di G.M. n. 89/2022, al fine di venire incontro alle esigenze dei contribuenti che abbiano i requisiti per poter essere titolari delle suddette



COMUNE DI LATINA

agevolazioni (ex art. 24 comma 2 lett. b) e c) Regolamento Tari) per l'anno 2022, che abbiano presentato l'apposita istanza vagliata positivamente dall'Amministrazione: nel caso in cui, nelle more di espletamento dell'istruttoria delle istanze, sia stato effettuato il pagamento di una e/o più rate, relative alla bolletta Tari 2022, da parte di tali contribuenti, i medesimi potranno presentare istanza per il rimborso e/o la compensazione delle somme versate a norma dell'art. 31 del vigente Regolamento Tari ovvero, nel caso in cui gli stessi contribuenti non abbiano versato alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, non debbano essere applicate le sanzioni e gli interessi previsti dall'art. 34 del vigente Regolamento Tari per gli omessi e/o tardivi versamenti del tributo;

12. Impegnare sul Cap. 1232/4, istituito con la deliberazione Commissariale assunta con i poteri del Consiglio n. 27 del 11/08/2022, di variazione di bilancio, la somma complessiva di € 50.000,00, che rappresenta il budget destinato alle agevolazioni Tari per il Terzo Settore nell'anno 2022, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di spesa di seguito precisati negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
	2022	2023	2024	Es.Succ.
1232/4	€ 50.000,00			

13. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito nella legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
14. Di specificare che ai sensi di quanto disposto dall'art. 163, comma 5 del TUEL, lett. b, la spesa è esclusa dal limite dei dodicesimi;
15. Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
16. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
17. Di dare atto che la presente Determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
18. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;



COMUNE DI LATINA

-
19. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 20. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio

Responsabile di procedimento: Dott.ssa Enrica Molaro

Latina, 21/11/2022

**Il Dirigente Responsabile del Servizio
Volpe Quirino**

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*